

**P. N. F.**  
**CENTRO NAZIONALE DI MOBILITAZIONE CIVILE**

---

**R E G O L A M E N T O**  
**PER LA MOBILITAZIONE CIVILE**  
**DEI MINORI E DELLE DONNE**

*Roma, aprile 1940-XVIII*

**P A L A Z Z O L I T T O R I O — R O M A**

# REGOLAMENTO PER LA MOBILITAZIONE CIVILE DEI MINORI E DELLE DONNE

## CAPO I

### **Della mobilitazione civile dei minori e delle donne.**

#### Art. 1

Il P.N.F. ha il compito di reclutare, assegnare e addestrare, fin dal tempo di pace, il personale minorile e femminile occorrente, in caso di mobilitazione, agli enti, aziende e servizi necessari alla vita della Nazione, per sostituire il personale richiamato alle armi e per provvedere ai nuovi e maggiori bisogni della organizzazione della Nazione per la guerra.

#### Art. 2

Dal personale minorile e femminile, soggetto per legge alla mobilitazione civile, vengono reclutati in un primo tempo:

- i minori da 14 a 18 anni,
- le donne nubili, maritate o vedove senza prole, da 14 a 45 anni.

In caso di necessità il reclutamento è esteso alle rimanenti donne obbligate per legge.

Le donne non comprese nelle categorie di cui all'articolo precedente possono prestare, a domanda, servizio volontario di m. c. e sono conseguentemente tenute agli stessi obblighi del personale femminile indicato nell'articolo precedente.

Art. 3

CAPO II

**Degli organi della mobilitazione civile e delle loro attribuzioni.**

Art. 4

Il Centro Nazionale di mobilitazione civile è comandato dal Segretario del P.N.F.

Lo Stato Maggiore del Centro Nazionale è costituito dal vice Comandante e da due Ispettori. Fanno parte di diritto dello Stato Maggiore il componente il Direttorio Nazionale preposto alle organizzazioni femminili ed il vice Comandante Generale della G.I.L.

Art. 5

Il Centro Nazionale di mobilitazione civile, di cui all'articolo precedente, esplica la sua azione secondo le direttive del Segretario del P.N.F. ed ha il compito:

a) di predisporre ed elaborare il piano nazionale della m. c. dei minori e delle donne;  
b) di dirigere, coordinare e controllare l'attuazione del piano medesimo;  
c) di cooperare con tutti gli organi interessati alla m. c.

Art. 6

Il Centro federale di mobilitazione civile, costituito presso ogni Federazione dei Fasci di combattimento, è comandato dal Segretario federale e da un vice Comandante che ne fa le veci, guidati dalla Fiduciaria della Federazione del Fascio femminile e dal vice Comandante federale della G.I.L.

Il personale del Centro federale di m. c. deve essere scelto fra i fascisti esenti da obblighi militari in caso di mobilitazione e non deve risultare designato o precettato da altri enti.

Art. 7

Il Centro federale di m. c. di cui all'articolo precedente esplica la sua azione secondo le direttive del presente regolamento e le istruzioni che saranno emanate dal Centro Nazionale di m. c. ed ha il compito:  
a) di dirigere, coordinare e controllare le attività dei dipendenti centri di reclutamento;

vati dalla Segretaria del Fascio femminile e dal vice Comandante della G.I.L.

Tutto il personale del Centro di reclutamento deve essere scelto fra i fascisti essenti da obblighi militari e non deve risultare designato o prece-

tato da altri enti.

#### Art. 10

Il Centro di reclutamento di cui all'articolo precedente esplica la sua azione secondo le direttive del presente regolamento e le istruzioni che saranno emanate, ed ha il compito:

a) di procedere al reclutamento del personale di m. c. tra quello censito dagli uffici anagrafici dei comuni, compilando i ruoli di reclutamento; b) di vigilare ed eventualmente disporre il riesame delle dichiarazioni di idoneità di cui all'art. 12;

c) di accertare le mansioni disimpegnate oppure la capacità e l'attitudine lavorativa del personale reclutato;

d) di curare gli adempimenti periodici di aggiornamento dei ruoli di reclutamento;

e) di coadiuvare, nell'ambito della propria circoscrizione, l'esecuzione dei corsi di addestramento del personale reclutato;

f) di predisporre, ed inquadrare interventi a manifestazioni collettive del personale di m. c. della propria circoscrizione.

b) di impiantare e tenere aggiornato lo schedario di tutto il personale reclutato nella propria circoscrizione;

e) di raccogliere dagli enti menzionati al successivo art. 18 le richieste del fabbisogno del personale minorile e femminile di m. c.;

d) di assegnare a tali enti il personale richiesto e disponibile per i servizi di m. c.;

e) di predisporre e vigilare l'attuazione dei corsi di addestramento del personale non avente

una qualifica professionale;

f) di coadiuvare, se richiesto, gli organi costituiti a norma della legge 8 giugno 1925-III, n. 969 e della legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699.

#### Art. 8

La gestione amministrativa dei centri federali di m. c. è retta, secondo le istruzioni emanate dal Capo dei servizi amministrativi del Direttorio Nazionale del P.N.F., dai Capi dei servizi amministrativi delle Federazioni dei Fasci di combattimento.

#### Art. 9

Il Centro di reclutamento di m. c. costituito presso ogni Fascio di combattimento di sede di Comune è comandato dal Segretario del Fascio e da un vice Comandante che lo sostituisce, coadiu-

**Del reclutamento.**

**CAPO III**

**Art. II**

Il censimento del personale minore e femminile di cui all'art. 2 è affidato, in conformità di disposizioni del Ministero dell'Interno, agli uffici anagrafici dei comuni che compieranno apposite liste di censimento.

Non oltre il 15 gennaio di ogni anno i Centri di reclutamento ricevono dai comuni le liste di censimento, distinte per unità maschili e femminili, dei minori che entro l'anno solare compiono il 14° anno di età.

**Art. 12**

L'invalidità fisica o psichica deve risultare da apposita dichiarazione dell'ufficio sanitario o del medico condotto del comune di residenza, in seguito a visita medica richiesta dall'interessato.

**Art. 13**

I Centri di reclutamento raccolgono le domande delle donne, di cui all'art. 3, che chiedono di prestare servizio volontario di m. c., distinguendole per anno di nascita e aggiungendole alle liste del personale reclutato obbligatoriamente.

**Art. 14**

Ciascuna variazione di stato civile e di residenza del personale censito viene comunicata mensilmente dagli uffici municipali ai Centri di reclutamento con elenchi da rimettersi entro il giorno 10 del mese successivo, con le stesse modalità con cui gli uffici provvedono ai regolamentari adempimenti mensili.

Per tutto quanto concerne gli adempimenti di competenza dei Centri di reclutamento, questi riferiscono, qualora necessario, al Centro federale di m. c. che ne dà comunicazione al Prefetto.

**Art. 15**

Per il personale reclutato, i Centri di reclutamento procedono all'accertamento:

a) dell'ente o stabilimento presso il quale eventualmente è occupato il personale;

b) della qualifica professionale o di mestiere, per coloro che l'abbiano e la dimostrino, preferibilmente a mezzo di libretto di lavoro;

c) dell'attitudine per una determinata professione o mestiere, per coloro che non hanno qualifica professionale o ne hanno una generica, oppure intendono indicare tale attitudine oltre la qualifica di cui alla lettera b).

Art. 16

Per ulteriori indagini e accertamenti relativi allo stato civile e di famiglia, oppure alle qualità che professionali o di mestiere, i Centri di reclutamento si rivolgono agli uffici anagrafici dei comuni.

Art. 17

Compite le operazioni e gli accertamenti di cui

agli articoli 10, 13, 14, 15, 16, i Centri di reclutamento trasmettono ai Centri federali, non oltre il 15 febbraio di ogni anno, i ruoli di reclutamento del personale di m. c. residente nella propria circoscrizione, con allegate le dichiarazioni di idoneità fisica.

Inoltre, entro il giorno 15 di ogni mese successivo, trasmettono ai Centri federali le variazioni previste all'art. 14 e quelle relative a sopravvenute inidoneità fisiche dei reclutati, con annesse dichiarazioni mediche.

CAPO IV

**Dell'assegnazione.**

Art. 18

I Centri federali di mobilitazione civile ricevono le richieste del fabbisogno del personale militare e femminile di m. c. e le comunicazioni delle

designazioni e precettazioni di detto personale fatte a termini di legge:

a) dagli enti soggetti per legge all'obbligo di tenere un proprio progetto di mobilitazione;

b) dagli enti ed aziende che hanno diritto, a mente delle vigenti disposizioni, ad assegnazioni di personale comandato;

c) dagli enti, aziende e servizi che non si trovano nelle condizioni predette e che interessano la vita della Nazione in guerra.

Art. 19

I minori e le donne che risultano occupati presso enti, aziende e servizi necessari alla vita della Nazione in guerra restano normalmente assegnati, in caso di mobilitazione, agli stessi impieghi del tempo di pace.

Analogamente s'intende effettuata per i designati o precettati di cui all'articolo precedente.

Art. 20

Fra i minori reclutati dai 15 ai 17 anni compiuti sono scelti anzitutto quelli da assegnare, secondo le richieste che saranno formulate dalla competente autorità, ai servizi di difesa territoriale.

Art. 21

I Centri federali di m. c., in base alle specializzazioni, qualificazioni ed attitudini risultanti dai

ruoli di reclutamento, procedono ad una prima assegnazione di personale disponibile agli enti richiedenti di cui all'art. 18, tenendo conto della residenza, dell'anno di nascita, delle condizioni civili, delle attitudini fisiche e culturali del personale stesso.

L'avvenuta assegnazione viene comunicata, mediante apposito preavviso di assegnazione di m. c. con ricevuta di ritorno:

a) alla unità assegnata,

b) all'azienda o all'ente cui viene fatta l'assegnazione.

#### Art. 22

I Centri federali di m. c., in considerazione delle richieste ancora non soddisfatte dopo la prima assegnazione di cui all'articolo precedente e delle abilitazioni conseguite nei corsi di addestramento, provvedono alle successive assegnazioni del personale addestrato, fino a completa copertura del fabbisogno comunicato dagli enti di cui all'articolo 18.

I criteri di scelta accennati all'articolo precedente valgono anche per le suddette assegnazioni del personale addestrato.

Tutte le volte che la disponibilità lo consenta deve essere assegnata a ciascun ente, azienda e servizio una congrua riserva di personale residente nel comune.

#### Art. 23

In tutte le assegnazioni e destinazioni del personale di m. c. devono essere tenute presenti le disposizioni emanate dalle competenti autorità per lo sfollamento dei centri abitati e per la protezione antiaerea.

A tale fine i Centri federali di m. c. si tengono in contatto con i Comitati provinciali di protezione antiaerea.

### CAPO V

## Dell'addestramento.

#### Art. 24

I reclutati di cui alla lettera c) dell'art. 15 vengono avviati all'addestramento nelle mansioni per le quali, in ciascun comune, risulti ancora bisogno di personale dopo la prima assegnazione.

#### Art. 25

I corsi di addestramento per m. c. sono organizzati dai Centri federali in base alle disposizioni emanate dal Centro Nazionale ed attuati a cura o con la collaborazione:

a) dei R.R. Provveditori agli studi;

b) delle organizzazioni sindacali e degli istituti di istruzione professionale e di addestramento da esse dipendenti;

c) di pubbliche amministrazioni, enti, aziende e servizi;

d) dei comandi militari.

Nella predispizione ed esecuzione dei corsi vengono tenute presenti la legge 16 giugno 1932-X, n. 826, ed il R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 1149, sulla istruzione professionale del contadini, il R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, numero 1380, sui corsi per la formazione e il perfezionamento dei lavoratori, nonché le norme di attuazione delle leggi stesse.

#### Art. 26

Al personale di m. c. che abbia frequentato con assiduità e diligenza i corsi di addestramento stabiliti a cura dei Centri federali di m. c. e che abbia superato l'apposita prova finale, viene rilasciato, alla fine dei corsi stessi, un apposito certificato. Detto certificato costituisce titolo per la iscrizione, ove possibile, dei lavoratori negli elenchi di categorie degli uffici di collocamento.

### CAPO VI

#### Disposizioni generali.

#### Art. 27

Entro il termine fissato dalle disposizioni del Ministero dell'Interno i comuni trasmettono ai Centri di reclutamento le liste di censimento del personale di cui all'art. 2. Tali liste, compilate a cominciare dalle età più giovani, sono distinte per unità maschili e femminili e contengono le indicazioni di stato civile e di residenza di ciascuno dei censiti.

Entro trenta giorni dalla data di ricevimento, i Centri di reclutamento trasmettono ai rispettivi Centri federali di m. c. i ruoli di reclutamento di cui agli articoli 10 e 17.

#### Art. 28

L'idoneità conseguita nei corsi di addestramento, svolta prima dell'andata in vigore del presente regolamento, dai maschi sino al 18° anno di età e dalle donne, dà diritto al certificato di cui al precedente art. 26.

#### Art. 29

A mezzo dei Fasci femminili e dei Comandi della G. I. L. i Centri federali di m. c. curano, di con-



certo ed in collaborazione con gli organi competenti, l'assistenza morale e igienica dei militari e delle donne addetti, nell'ambito della propria circoscrizione, ai lavori e servizi di m. c.

Art. 30

Le infrazioni alle norme del presente regolamento cadono sotto le sanzioni previste dallo Statuto del P. N. F. e dalle leggi sulla organizzazione della Nazione per la guerra e sulla disciplina di guerra.

Art. 31

Il presente regolamento sostituisce tutte le precedenti disposizioni emanate dal P. N. F. nel settore della mobilitazione civile.